REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

(Approvato dal Consiglio di Istituto in data 30.09.2015)
(Aggiornato con delibera 3 del Consiglio di Istituto in data 08/05/2026)

Art. 1 – Riferimenti normativi

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 (divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico);
- C.M. n. 69 del 05.10.1976 del Ministero della Sanità;
- Legge 24.11.1981, n. 689 (sanzioni amministrative);
- D.P.C.M. 14/12/1995 (divieto di fumo nei locali della pubblica amministrazione);
- Decreto Legislativo 30.12.1999, n. 507;
- Legge 28/12/2001, n. 448, art. 52, comma 20 (adeguamento sanzioni);
- Legge 16.01.2003, n. 3, art. 51 (tutela della salute dei non fumatori);
- Legge 31.10.2003, n. 306;
- Atti di Intesa Stato-Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.1995, 24.03.2003 e 16.12.2004;
- Legge 30.12.2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), art. 1, comma 189 (aumento sanzioni del 10%);
- Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro);
- D.I. del 01.02.2001, n. 44 (Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche);
- D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro nelle amministrazioni pubbliche);
- Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013, n. 128, art. 4 (estensione del divieto alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche; divieto di utilizzo di sigarette elettroniche nei locali chiusi);
- D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6 (attuazione Direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco e prodotti correlati, compresi i prodotti del tabacco riscaldato);
- D.Lgs. 16 marzo 2016, n. 39 (modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 6/2016);
- C.C.N.L. del 18.01.2024 – Comparto Istruzione e Ricerca (periodo 2019–2021).

Art. 2 – Finalità

L'Istituzione scolastica coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto e alla qualità della vita, all'educazione, alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto il presente Regolamento è redatto con una finalità educativa piuttosto che coercitiva e si prefigge di:

a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, sancita dall'art. 32 della Costituzione e disciplinata, in materia di sicurezza sul lavoro, dal D.Lgs. n. 81/2008;

b) prevenire l'abitudine al fumo, compreso l'utilizzo di sigarette elettroniche e di prodotti del tabacco riscaldato (HTP – Heated Tobacco Products);

c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;

d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;

e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità, che faciliti scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;

f) far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti in tutti i locali, nelle strutture e nelle aree di pertinenza esterna;

g) dare visibilità alla politica sul fumo adottata, attivando interventi di informazione e sensibilizzazione.

L'Istituto si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla Legge n. 584/1975.

Art. 3 – Locali e aree soggetti al divieto

1. È stabilito il divieto assoluto di fumo – comprensivo dell'utilizzo di sigarette elettroniche e di prodotti del tabacco riscaldato (HTP/heated tobacco products) – in tutti i locali dell'Istituto e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione scolastica: cortili, atri e ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa, bagni.

2. Il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi è sancito dall'art. 4, co. 2, D.L. n. 104/2013 conv. L. n. 128/2013. L'utilizzo dei prodotti del tabacco riscaldato è equiparato, ai fini del divieto, al fumo di tabacco convenzionale ai sensi del D.Lgs. n. 6/2016 e s.m.i.

3. Negli atri, corridoi, palestra e nelle aree esterne sono apposti appositi cartelli indicanti il divieto, la norma di riferimento, le sanzioni applicabili e i nominativi dei soggetti preposti alla vigilanza.

Art. 4 – Soggetti preposti al controllo

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

2. È compito dei responsabili preposti: vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto; vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

3. I responsabili preposti al controllo sono nominati con provvedimento del Dirigente Scolastico.

4. L'incaricato preposto non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (la motivazione deve essere comunicata per iscritto).

5. In presenza di difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione delle autorità competenti.

6. Il personale incaricato deve essere munito della disposizione di nomina, da esibire in caso di contestazione immediata, unitamente a valido documento di riconoscimento.

Art. 5 – Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7, L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, co. 20, L. 448/2001 e dall'art. 1, co. 189, L. 311/2004, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 27,50 a € 275,00. È ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, pari a € 55,00 (doppio del minimo, più favorevole di un terzo del massimo), da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni (pagamento ridotto: € 110,00).

2. Coloro che, pur essendo preposti al controllo, non fanno rispettare le singole disposizioni sono soggetti alla sanzione da € 220,00 a € 2.200,00.

3. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 6 – Pagamento delle sanzioni

1. Il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione.

2. Il pagamento può essere effettuato: (a) tramite modello F24 Agenzia delle Entrate, sezione "Erario", codice tributo 131T, con causale "Infrazione al divieto di fumo – I.I.S. 'L. da Vinci – Nitti' Potenza – Verbale n. ___ del ___"; (b) presso la Tesoreria Provinciale competente; (c) tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale.

3. L'interessato dovrà far pervenire la ricevuta del versamento alla Scuola entro 60 giorni, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 7 – Procedura di accertamento

1. Nei casi di violazione, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata e alla redazione in triplice copia del relativo verbale, previa identificazione del trasgressore.

2. In mancanza di contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati entro 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R o con modalità di notifica digitale (ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ove applicabili).

3. Al personale dipendente dell'Istituzione scolastica è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art. 8 – Modalità organizzative

1. I docenti collaboratori del Dirigente Scolastico e i docenti responsabili di sede sono incaricati di coordinare, indirizzare e monitorare tutte le azioni organizzative, logistiche, informative e tecniche necessarie a rendere operativo il presente regolamento.

Art. 9 – Revisione periodica

1. Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica, da effettuarsi almeno ogni tre anni ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche normative rilevanti. La revisione è deliberata dal Consiglio di Istituto su proposta del Dirigente Scolastico.

Art. 10 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento aggiornato cessano di avere efficacia le versioni precedenti e tutte le norme con esso incompatibili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Alessandra Napoli

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate